



PROVINCIA DELL'AQUILA

SETTORE VIABILITA',

**REGOLAMENTO PER  
IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI,  
CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI  
PER LA GESTIONE DELLE  
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE, DEGLI ACCESSI STRADALI  
E DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI  
PER PUBBLICI SERVIZI SU STRADE  
PROVINCIALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale

## INDICE

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Concessione, autorizzazione e Nulla-Osta
- Art. 3 - Opere soggette ad autorizzazione, concessione o nulla-osta
- Art. 4 - Occupazioni temporanee
- Art. 5 - Occupazioni permanenti
- Art. 6 - Competenze
- Art. 7 - Entità superficie occupata
- Art.8 - Condizioni per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

### CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 9 - Responsabile del procedimento
- Art. 10 - Domande per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla-osta
- Art. 11 - Spese d'istruttoria
- Art. 12 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 13 - Istruttoria
- Art. 14 - Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi
- Art. 15 - Rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta
- Art. 16 - Cauzione
- Art. 17 - Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 18 - Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 19 - Revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 20 - Sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 21 - Rinuncia alla concessione o autorizzazione
- Art. 22 - Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 23 - Smarrimento atto di concessione o autorizzazione - Duplicato
- Art. 24 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 25 - Occupazioni abusive
- Art. 26 - Regolarizzazioni
- Art. 27 - Catasto delle concessioni, licenze e autorizzazioni

### CAPO III DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art. 28 - Costruzione di fabbricati e balconi
- Art. 29 - Muri di sostegno ed occupazione scarpate
- Art. 30 - Muri di Cinta
- Art. 31 - Recinzioni con siepi vive e siepi morte
- Art. 32 - Diramazioni ed accessi
- Art. 33 - Distributori di carburanti e depositi di infiammabili
- Art. 34 - Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante
- Art. 35 - Condotture Aeree
- Art. 36 - Fiancheggiamenti e attraversamenti con condutture sotterranee e fognature
- Art. 37 - Occupazione di suolo pubblico temporaneo

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- Art. 38 - Proroga dell'occupazione di suolo pubblico
- Art. 39 - Occupazioni stradali provvisorie
- Art. 40 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 41 - Modifiche di opere autorizzate
- Art. 42 - Trasferimento di concessioni o autorizzazioni *inter vivos*
- Art. 43 - Trasferimento di concessioni o autorizzazioni *mortis causa*
- Art. 44 - Rinnovo di concessioni o autorizzazioni
- Art. 45 - Classificazione delle strade provinciali

**CAPO IV**

**ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE**

- Art. 46 - Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere
- Art. 47 - Permessi provvisori
- Art. 48 - Termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 49 - Sorveglianza stradale

**CAPO V**

**CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE**

- Art. 50 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone
- Art. 51 - Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione
- Art. 52 - Determinazione della tariffa
- Art. 53 - Determinazione del canone
- Art. 54 - Aggiornamento tariffe

**CAPO VI**

**MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

- Art. 55 - Oggetto del canone
- Art. 56 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 57 - Esenzioni dal pagamento del canone
- Art. 58 - Modalità e termini di pagamento
- Art. 59 - Rateizzazione
- Art. 60 - Penalità e sanzioni
- Art. 61 - Diffida ad adempiere e riscossione coattiva
- Art. 62 - Rimborsi
- Art. 63 - Prescrizione

**CAPO VII**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- Art. 64 - Termine per l'adeguamento opere non conformi
- Art. 65 - Targhette identificative per opere già concesse
- Art. 66 - Riscossione canoni
- Art. 67 - Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi
- Art. 68 - Pubblicizzazione Regolamento
- Art. 69 - Disposizioni transitorie
- Art. 70 - Entrata in vigore

**ALLEGATI**

**ALLEGATO A:** “CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI”

**ALLEGATO B:** “TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO”

**ALLEGATO C:** “TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO”

**ALLEGATO D:** “ SPESE DI ISTRUTTORIA”

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n° 446 e successive modifiche e integrazioni, si applicano in tutto il territorio della Provincia Dell'Aquila e disciplinano la gestione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, degli accessi stradali e delle occupazioni permanenti per pubblici servizi.
2. I principi ai quali si ispira il presente regolamento sono la sicurezza stradale e la tutela del demanio pubblico.

#### Art. 2

##### Concessione, autorizzazione e Nulla-Osta

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
  - a) CONCESSIONE: il provvedimento amministrativo mediante il quale è permesso l'uso della strada mediante occupazione del suolo o sottosuolo stradale, sottraendolo all'uso pubblico;
  - b) AUTORIZZAZIONE: il provvedimento amministrativo mediante il quale è permessa l'apertura sulla strada pubblica di diramazioni ed accessi di cui al successivo art. 32;
  - c) NULLA-OSTA: provvedimento provinciale istruttorio propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e della concessione di competenza comunale, quando si opera su tratti di strade provinciali siti all'interno di centri abitati aventi popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti (successivo art. 6 comma IV).
2. Al rilascio dell'Autorizzazione (escluse quelle riguardanti le recinzioni) il titolare è tenuto ad installare, a proprie spese, una targhetta d'identificazione dell'opera realizzata, in materiale metallico o plastico, sulla quale dovrà incidere i dati della concessione (numero, data rilascio e tipologia);
3. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti e Uffici, con l'obbligo da parte dei titolari di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare i provvedimenti, anche imponendo nuove prescrizioni.

#### Art. 3

##### Opere soggette ad autorizzazione, concessione o nulla-osta

1. E' soggetto a presentare domanda di cui al successivo art. 10 chiunque voglia eseguire, su strade provinciali, le seguenti opere:
  - occupare con depositi, ponti di servizio od altro il suolo delle strade provinciali, nonché quello delle pertinenze stradali o delle zone di rispetto previste dalle vigenti disposizioni di legge;
  - aprire dalla strada nuovi accessi alle proprietà adiacenti;
  - costruire, nei casi consentiti dalla legge o da disposizioni particolari, muri, recinzioni di qualsiasi natura od altri manufatti entro le fasce di rispetto stradale;
  - attraversare o percorrere il sottosuolo stradale con fognature, condutture per acqua, gas o simili, nonché con cavi elettrici, telefonici ecc., ovvero con sottopassaggi, canali artificiali od altro;
  - installare sulle strade o sulle zone di rispetto stradale serbatoi di carburante e di altri combustibili, con colonnine erogatrici per la distribuzione degli stessi;
  - occupare, comunque, con opere sia di carattere provvisorio che permanente, aree e spazi relativi al demanio stradale o a beni patrimoniali della Provincia di L'Aquila;
  - modificare le caratteristiche tecniche delle opere esistenti e l'attività per la quale è stata rilasciata la concessione;

**Art. 4**

**Occupazioni temporanee**

1. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
2. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere concesse per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

**Art. 5**

**Occupazioni permanenti**

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.
2. Le concessioni e autorizzazioni permanenti hanno una durata di anni 29 rinnovabile.
3. Le scadenze annuali di tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta sono fissate alla data del 31 Dicembre.

**Art. 6**

**Competenze**

1. Di norma le concessioni ed autorizzazioni su Strade Provinciali sono competenza della Provincia.
2. Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali che ricadono all'interno della delimitazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza.
3. Le richieste di concessione od autorizzazione ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti dovranno essere inoltrate direttamente al comune che provvederà ad espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.
4. Nei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di concessione, autorizzazione e nulla osta, dovranno essere inoltrate alla Provincia, che provvederà a trasmetterle, unitamente al nullaosta tecnico, ai comuni competenti per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni. In questo caso il canone ed ogni altro onere, derivante dalla concessione o autorizzazione, saranno di competenza della Provincia.

**Art. 7**

**Entità superficie occupata**

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
2. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:

**a. passo carrabile**

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta delle opere di modifica visibile atte ad agevolare l'immissione dalla proprietà alla strada, quali listoni di pietra, tombinature cavallo fosso, piani di transito o rampe di accesso realizzati con materiali permanenti, oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede, nel guard-rail o in altre opere della strada. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;

**b) accesso stradale a raso**

Si definisce accesso stradale a raso qualsiasi accesso ad uso veicolare ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante.

**c) occupazione di soprassuolo o di sottosuolo**

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l'entità della occupazione del suolo è quantificata in mq ed il canone applicato è commisurato alla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenze occupate.

**d) distributori di carburanti e accessi a distributori di carburanti**

Per gli accessi a servizio dei distributori di carburanti il canone è determinata moltiplicando la larghezza degli/dell'accesso/i che consentono/e di accedere all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Nel caso di distributori di carburante con area di servizio realizzata su proprietà provinciale, la determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico è effettuata sulla base della superficie demaniale occupata.

**Art.8**

**Condizioni per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni**

1. Oltre alle condizioni speciali che verranno imposte caso per caso, tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta si intendono sempre subordinati alle seguenti condizioni generali che devono essere trascritte nel disciplinare tecnico:

- a) Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta si intendono rilasciati entro i limiti della competenza della Provincia e subordinati alla scrupolosa osservanza di tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamenti; in difetto i provvedimenti potranno essere revocati senza diritto di indennizzi di sorta.
- b) Detti provvedimenti sono rilasciati salvo diritto di terzi, verso i quali risponde esclusivamente il titolare, che solleva la Provincia da ogni e qualsiasi molestia o gravame.
- c) Il titolare avrà l'obbligo di riparare tutti i danni causati alla Provincia in conseguenza della esecuzione delle opere a depositi posti in essere. Per le opere, la cui esecuzione richiede la manomissione temporanea del piano stradale e delle sue pertinenze, dovrà anche provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi. Il titolare avrà inoltre l'obbligo di demolire o modificare, nei modi e nei tempi notificati dalla Provincia con raccomandata AR, le opere che non risultassero conformi alle prescrizioni di legge ed a quelle imposte dal presente Regolamento, nonché dalle disposizioni particolari impartite nel Disciplinare allegato alla specifica di pagamento. In caso contrario, la Provincia provvederà direttamente, secondo le norme vigenti, alla esecuzione dei lavori in danno.
- d) Il titolare dovrà inoltre provvedere affinché, in conseguenza delle opere eseguite, non derivi alla strada nessun maggiore aggravio per immissione di nuove acque e non sia impedito, in alcun modo, il libero deflusso delle acque stradali.
- e) La realizzazione e la manutenzione delle opere, oggetto della concessione, dovrà essere eseguita con il minimo disturbo per il pubblico transito e dovrà essere collocata, a cura del concessionario, la segnaletica prescritta dalle normative vigenti. Il titolare risponderà, sia civilmente che penalmente, di ogni danno a persone o a cose derivante dai lavori oggetto della concessione.
- f) Nel caso in cui la Provincia, successivamente al rilascio della concessione, autorizzazione o nulla-osta debba procedere alla variazione del tracciato plano-altimetrico della strada, qualunque sia la specie e l'importanza della modifica, il titolare non potrà in alcun caso ed a qualsiasi titolo pretendere indennità o risarcimenti per danni, incomodi e deprezzamenti derivati alle opere ed ai lavori eseguiti, né potrà pretendere che la Provincia provveda al ripristino, adattamento o sistemazione delle opere stesse.

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- g) Dovranno essere rigorosamente osservate tutte le disposizioni e prescrizioni che la Provincia riterrà necessario impartire sia nell'interesse del pubblico transito che per la buona conservazione della rete viaria.
- h) Nel caso in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano soggetti a permesso di costruire del Comune, il provvedimento della Provincia sarà rilasciato subordinatamente a quello di competenza del Comune. In caso di mancato rilascio del permesso comunale, la concessione, autorizzazione o nulla-osta della Provincia perderanno automaticamente di ogni efficacia.
- i) Nel caso in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano ricompresi in un intervento più vasto che necessiti di permessi e autorizzazioni da parte di altri Enti, il Settore Viabilità della Provincia rilascerà parere preventivo sulle concessioni o autorizzazioni richieste e potrà autorizzare accessi temporanei di cantiere. Solo dopo l'acquisizione da parte del titolare di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, il settore provvederà all'emissione dell'atto di concessione o di autorizzazione.
- j) Il titolare delle concessioni e autorizzazioni resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonché i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.
- k) Qualora la concessione o l'autorizzazione comportino lavori e depositi sulle strade, il titolare deve ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo del 30/4/1992 n° 285 e dal Decreto Legislativo 10/09/1993 n° 360 nonché DPR 610 del 16/9/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato dietro effettuazione da parte del richiedente del versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Capo V del presente Regolamento.



## CAPO II

### PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

#### Art. 9

##### Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Viabilità designa il funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.
3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

#### Art. 10

##### Domande per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla-osta

1. Le domande dirette a conseguire concessioni, autorizzazioni o nulla-osta di cui agli articoli precedenti, devono essere redatte in bollo nella misura di legge, indirizzate alla Provincia di L'Aquila –Settore Viabilità
2. Ogni domanda, regolarmente firmata, deve riferirsi ad una sola concessione, autorizzazione, o nulla-osta anche se relative ad una stessa strada, e deve contenere:
  - a) Le generalità del richiedente ovvero: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita IVA, recapito telefonico, e-mail;
  - b) Copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale;
  - c) Descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;
  - d) Descrizione dell'uso a cui l'opera sarà destinata e l'attività a cui sarà asservita;
  - e) L'esatta identificazione della località in cui si vuole eseguire l'opera mediante l'indicazione della strada provinciale, l'esatta progressiva chilometrica, il lato (destra o sinistra) della strada rispetto alla progressione del chilometraggio indicato dagli appositi cippi o da altra idonea indicazione;
  - f) L'indicazione se il luogo interessato dai lavori ricade o non ricade all'interno del centro abitato;
  - g) L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - h) La durata, in mesi e giorni per quelle temporanee e dovrà essere indicata la data d'inizio e fine lavori
  - i) L'impegno del richiedente di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle altre che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla concessione richiesta ed alla tutela sia del pubblico transito che della proprietà provinciale;
  - l) L'indicazione del Direttore dei lavori, abilitato all'esercizio della professione, per le opere che comportano un versamento cauzionale a garanzia del ripristino a regola d'arte del corpo stradale;
3. Qualora la domanda sia Presentata da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, nella stessa dovrà risultare la denominazione, lo scopo, la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono e copia fotostatica dei relativi documenti di identità e codice fiscale.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela o cura, la domanda deve essere fatta o integrata dal genitore tutore o curatore con indicazione della loro qualità.
5. Per gli accessi stradali la domanda di autorizzazione o Nulla Osta dovrà essere presentata dagli intestatari che risultano proprietari o titolari di diritti reali del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso).
6. La domanda deve essere corredata della documentazione prevista nelle singole tipologie di lavori;

**Art. 11**

**Spese d'istruttoria**

1. La domanda di concessione, di autorizzazione o nulla-osta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento relativo alle spese di istruttoria.
2. Nel caso in cui vengano presentate dallo stesso intestatario contemporaneamente istanze riguardanti accessi e recinzione contemporaneamente nella stessa unità immobiliare si potrà accettare anche un solo versamento delle spese di istruttoria dovute.
4. Il versamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato con le modalità individuate dall'Ente e rese note sul sito istituzionale.
5. La specifica delle spese di istruttoria, per ogni specifica tipologia, è contenuta nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.

**Art. 12**

**Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione**

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento, anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. Tali procedimenti non rientrano tra quelli agli art. 19 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e art. 20 (Silenzio Assenso) della Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i., poiché per provvedere son necessarie valutazioni tecniche e discrezionali, nonché perché trattasi di procedimento riguardante la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità. Pertanto trascorso il suddetto termine di 90 giorni l'istanza si intende rigettata.
3. Nell'eventualità che la domanda venisse inoltrata non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, l'istruttoria verrà sospesa, previa comunicazione all'intestatario della domanda nella quale verranno richiesti ad integrazione di quanto già allegato i documenti mancanti.
4. Qualora entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione l'intestatario della domanda per il rilascio di concessione, autorizzazione, o nullaosta, non provvederà alla regolarizzazione della domanda, l'ufficio ne disporrà l'archiviazione senza alcuna ulteriore comunicazione.

**Art. 13**

**Istruttoria**

1. L'istruttoria delle domande di concessione, autorizzazione o nullaosta è assegnata al funzionario del Settore Viabilità.
2. Il funzionario, una volta vagliata la domanda e relativa documentazione allegata, provvede all'apertura dell'istruttoria inserendo tutti i dati utili nel sistema informatico in dotazione.
3. Al richiedente successivamente con lettera verrà richiesto il pagamento del canone, e se l'opera rientra fra quelle ricomprese nel comma 1 dell'art. 16 del presente Regolamento, è tenuto a versare la cauzione a garanzia della perfetta esecuzione delle opere.
4. Il richiedente insieme alla ricevuta del versamento del canone dovrà provvedere anche all'invio dell'avvenuto versamento della cauzione, nei modi previsti dall'art. 16 del presente Regolamento
5. Qualora il richiedente della concessione o autorizzazione che non ottemperi entro giorni trenta (30) dal ricevimento della richiesta di pagamento del canone e della cauzione, ad inviare ricevuta di versamento e di

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

quanto altro richiesto al Settore Viabilità, si intende come rinunciatario. L'ufficio provvederà all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.

**Art.14**

**Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi**

1. L'obbligo della denuncia di occupazione di suolo pubblico non sussiste per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
2. Le aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi dovranno versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il canone in modo forfettario presentando una denuncia dal quale emerga il numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, che sarà la base sulla quale commisurare l'entità del tributo, che in ogni caso non potrà essere inferiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) così come previsto dall'art. 63 del D.Lgs 446/1997.
3. Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussisterà solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate o se una azienda esercente attività strumentale ai servizi in parola diventasse erogatrice di pubblico servizio.

**Art. 15**

**Rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta**

1. Le concessioni, le autorizzazioni ed i nulla osta, inerenti le strade provinciali, vengono rilasciati dal Dirigente del Settore Viabilità.
2. Le concessioni e le autorizzazioni vengono rilasciate con l'assolvimento dell'imposta in bollo e trasmesse al richiedente a mezzo posta.
3. I nulla osta rilasciati ai sensi del comma 3 art. 26 del D.L.vo n°285/93 (autorizzazioni o concessioni ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) vengono trasmessi al concessionario ed al Comune di competenza. Il Comune, una volta rilasciato il provvedimento di concessione o di autorizzazione provvede ad inviarne una copia alla Provincia

**Art. 16**

**Cauzione**

1. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo, la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale in denaro o con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso.
2. Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato nei seguenti modi:  
a mezzo c.c. postale n° 13767678 intestato all'Amministrazione Provinciale Servizio Tesoreria;  
a mezzo polizza fideiussoria bancaria  
a mezzo polizza fideiussoria assicurativa;
3. La restituzione della cauzione avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di collaudo o di attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.
4. Il titolare della concessione potrà richiedere la restituzione della cauzione a mezzo domanda, redatta su carta semplice. Detta istanza dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000, (il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, nel caso in cui venga rilasciata una concessione), attestante la fine dei lavori e la congruità dell'opera rispetto alle prescrizioni tecniche impartite.
5. Sulla base di tale istanza i tecnici dell'Ente effettueranno sopralluogo per verificare l'esecuzione dei lavori, e solo da un esito positivo di detto sopralluogo si potrà provvedere allo svincolo della cauzione.

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

6. Fermo restando il controllo delle opere al momento della fine dei lavori, nell'eventualità che, successivamente all'esecuzione dell'opera, e senza limiti di tempo, dovessero verificarsi ammaloramenti al corpo stradale, chiaramente derivanti dai lavori di esecuzione dell'opera, il titolare della concessione dovrà provvedere al rifacimento dei ripristini, ferme restando le responsabilità previste per legge, del Direttore dei Lavori.

**Art. 17**

**Contenuto della concessione o autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
  - b) codice fiscale o partita IVA;
  - c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;
  - d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
  - e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
  - f) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
  - g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;
  - h) gli obblighi del titolare del provvedimento, in particolare quelli previsti dagli artt. 8 e 18;
  - i) casi di revoca, sospensione e decadenza di cui ai successivi artt. 19,20 e 22.
2. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. La Provincia competente può modificare i contenuti, la durata o addirittura revocare l'autorizzazione o la concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

**Art. 18**

**Obblighi del titolare del provvedimento**

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.
4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale.
5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:
  - a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;
  - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
  - d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
  - e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
  - g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
  - h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenere un duplicato a proprie spese;
  - i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.
6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

**Art. 19**

**Revoca della concessione o autorizzazione**

1. La Provincia può revocare i provvedimenti di autorizzazione o concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.
2. La revoca della concessione o autorizzazione, previa comunicazione di avvio del procedimento, è notificata al concessionario con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione
3. Le concessioni nel sottosuolo non possono essere revocate se non per esigenze di pubblici servizi o per varianti plano-altimetriche al tracciato stradale, quando le stesse comportano problemi tecnici all'esecuzione dei lavori.
4. La revoca comporta l'interdizione dall'esercizio di qualsivoglia diritto connesso all'atto di concessione o di autorizzazione e trova effetto immediato qualora venga a mancare anche uno solo dei presupposti per cui era stato rilasciato. La revoca può intervenire anche nei casi in cui:
  - a) siano stati arrecati danni alle proprietà provinciali;
  - b) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
  - c) siano state violate le norme dettate in materia di occupazione dei suoli dalla legge o dai regolamenti locali;
5. Colui al quale sia stata revocata la concessione od autorizzazione dovrà restituire l'atto e dovrà rimettere in pristino stato, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità ed i termini che verranno impartiti dalla Provincia.
6. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

**Art. 20**

**Sospensione della concessione o autorizzazione**

1. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente articolo, la Provincia, nelle more del perfezionamento della revoca, può sospendere la Concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
2. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

**Art. 21**

**Rinuncia alla concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al Settore Viabilità della Provincia di L'Aquila. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.
2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale.
4. Colui il quale abbia rinunciato alla concessione od autorizzazione dovrà restituire l'atto e dovrà rimettere in pristino stato, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità ed i termini che verranno impartiti dalla Provincia.

**Art. 22**

**Decadenza della concessione o autorizzazione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:
  - a) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
  - b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti da parte del titolare del provvedimento o dei suoi dipendenti;
  - c) in caso di mancato pagamento di due annualità consecutive del canone dovuto;
  - d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
  - e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. La decadenza, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, è dichiarata con provvedimento adottato dalla Provincia di L'Aquila che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

**Art. 23**

**Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione - Duplicato**

1. Il concessionario è tenuto a custodire in cantiere l'atto di concessione, licenza o autorizzazione ed esibirlo in qualsiasi momento, ad ogni richiesta dei Tecnici, Sorveglianti stradali o personale delegato, incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. I Tecnici ed i Sorveglianti stradali possono intimare al contravventore, sprovvisto dell'atto di concessione o autorizzazione, di sospendere i lavori in corso fino alla presentazione dello stesso.
3. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della concessione o dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto ad informarne tempestivamente la Provincia ed a chiederne, in carta uso legale, il duplicato.

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

4. Lo stesso verrà rilasciato previo pagamento della somma di Euro 19,78 (diciannove/78) quale corrispettivo delle spese amministrative e per la bollatura del provvedimento sostitutivo.

**Art. 24**

**Occupazioni d'urgenza**

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a:

a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e succ. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

b) dare immediata comunicazione, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione al Settore Viabilità con telegramma, via fax, PEC ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere il rilascio della concessione o nulla-osta. Nella comunicazione di cui sopra deve essere riportato l'indirizzo di residenza o un indirizzo PEC dove il titolare potrà ricevere il disciplinare tecnico contenente le condizioni per il ripristino a regola d'arte della sede stradale manomessa alle quali ci si dovrà attenere scrupolosamente.

3. L'ufficio, tramite proprio personale tecnico, preso atto delle condizioni d'urgenza invia, entro breve tempo ai recapiti comunicati, il disciplinare tecnico. E solo successivamente rilascerà l'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta.

**Art. 25**

**Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni i cui provvedimenti sono revocati, sospesi, dichiarati decaduti, scaduti e non rinnovati o per i quali sia stata comunicata la rinuncia. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'annualità arretrata non ancora prescritta a partire dalla quale è possibile richiedere il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.

3. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato per legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito in danno ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

4. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

**Art. 26**

**Regolarizzazioni**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del C.d.S. è consentita la regolarizzazione degli accessi carrabili e delle diramazioni aperti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Possono essere ammesse alla regolarizzazione solo quelle opere che risultano tecnicamente rispondenti alle prescrizioni di dimensioni e sicurezza indicate dal C.d.S., e riportate nel presente Regolamento all'articolo 32.
3. Per accedere alla regolarizzazione dell'accesso o della diramazione il titolare dell'occupazione senza titolo dovrà presentare apposita domanda in bollo. Allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
  - a. PLANIMETRIA CATASTALE
  - b. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:
    - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
    - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
    - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
  - c. AUTOCERTIFICAZIONE contenente la dichiarazione di esistenza dell'opera e data di realizzazione;
  - d. Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 100,00
4. Il richiedente dovrà assumersi ogni responsabilità circa la stabilità delle eventuali opere e della loro conformità agli strumenti urbanistici;
5. E' facoltà del Settore Viabilità richiedere documenti ed elaborati tecnici integrativi nei casi in cui venga ritenuto opportuno.
6. All' intestatario dell'opera abusiva da regolarizzare verranno applicate le sanzioni a norma del comma 4 dell'art. 60 del presente Regolamento

**Art. 27**

**Catasto delle concessioni, licenze e autorizzazioni**

1. Il settore Viabilità è tenuto a redigere, aggiornati, gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:
  - a. I dati anagrafici del concessionario, codice fiscale o partita IVA;
  - b. la denominazione della strada, la progressiva chilometrica, ed il lato su cui é ubicata l'opera, nonché i dati catastali;
  - c. natura dell'opera e dati tecnici della stessa;
  - d. estremi della concessione o dell'autorizzazione; e date del rilascio e della scadenza della concessione o dell'autorizzazione



## CAPO III

### DISPOSIZIONI TECNICHE

#### Art. 28

##### Costruzione di fabbricati e balconi

1. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del C.d.S., le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali sono quella indicate dall'art. 26 del DPR 495/92 ( Regolamento di attuazione del C.d.S. ).
2. Qualora costruzioni poste a confine con l'area del demanio stradale, debbano provvedere a ristrutturazione, andranno rispettare le presenti prescrizioni:
  - a) sul prospetto confinante non dovranno essere realizzati corpi aggettanti di nessuna specie (scalini, canne fumarie ecc.) fatta eccezione per discendenti di acque pluviali che però dovranno essere incassati nei muri per un ' altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale;
  - b) Le aperture verso la strada munite di cancelli, porte, finestre e simili, dovranno avere gli infissi girevoli verso l'interno o scorrevoli a ghigliottina, inoltre le inferriate delle finestre a pianoterra dovranno essere collocate nell'imbotte, in modo da non sporgere oltre il filo del muro;
  - c) Le soglie delle porte sui prospetti dovranno essere collocate ad una quota superiore, di almeno cm. 15, rispetto al piano stradale, in modo da evitare che con il rifacimento dei manti bituminosi gli accessi possano risultare al di sotto del piano viabile;
3. I balconi, se aggettanti sulla pubblica via, dovranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione, come stabilito nell' art. 3 del presente Regolamento e dovranno avere l'intradosso a non meno di metri 4,50 dal piano stradale ed una sporgenza non superiore a cm. 50 dal prospetto stesso. Nel caso però che al di sotto dei balconi esista un marciapiede, potrà essere consentita un'altezza inferiore a quella sopra indicata e comunque non inferiore a metri 3,50, sempre che l'oggetto dei balconi non superi i cm. 80.
4. Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati o dagli spazi che intercorrono tra la strada ed il fabbricato stesso, dovranno essere convogliate nelle fognature urbane;
5. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
  - a) PROGETTO
  - b) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 80,00

#### Art. 29

##### Muri di sostegno ed occupazione scarpate

1. Le opere di contenimento delle scarpate stradali, siano esse in rilevato o in trincea, ove si rendano necessarie sono di competenza della Provincia. Non sono rilasciabili, pertanto, autorizzazioni per la costruzione di muri di sostegno, ad eccezione di particolari casi in zone di espansione edilizia, laddove i Piani di Sviluppo prevedano variazioni altimetriche dei terreni limitrofi alla sede stradale. In tal caso, se le variazioni comportano modifiche altimetriche alla configurazione delle pertinenze stradali, il richiedente della concessione o dell'autorizzazione, oltre alla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, dovrà presentare un Piano di Sviluppo approvato dal Comune fermo restando le posizioni di confine tra il demanio stradale e la proprietà privata.
2. Qualora nella modifica delle scarpate stradali sia dettata anche l'esigenza di un'occupazione delle stesse da parte del richiedente della concessione, la superficie da occupare sarà soggetta alla relativa canone;
3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
  - a) PROGETTO
  - b) CALCOLI DI STABILITA'
  - c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:
    - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- una sul lato sinistro comprendente anche l'intera sede stradale;
- una sul lato destro che comprenda l'intera sede stradale;
- d) PLANIMETRIA CATASTALE
- e) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 80,00

**Art. 30**

**Muri di Cinta**

1. Nei casi consentiti dalla Legge e dalle disposizioni vigenti, i muri di recinzione fuori dai centri abitati dovranno essere costruiti con il paramento esterno, dal confine stradale, alla distanza prevista dall'art. 26 comma 4 del DPR. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i muri di recinzione nei centri abitati le distanze dal ciglio stradale dovranno essere quelle dettate dallo strumento urbanistico vigente (art. 18 comma 4 D.L.vo 360/93)
3. Qualora, nella costruzione dell'opera, dovessero essere manomesse le pertinenze stradali (banchina, cunetta, scarpata) il richiedente della concessione dovrà, prima di intraprendere qualsiasi lavoro, provvedere unitamente ad un Tecnico dell'Amministrazione Provinciale, all'apposizione di termini delimitanti il confine tra il demanio stradale e la proprietà privata oggetto dell'opera. Detti termini non potranno, in nessun caso essere manomessi durante l'esecuzione dei lavori, in modo, da poter essere verificati ad ultimazione degli stessi.
4. Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere oggetto della concessione.
5. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
  - a) PROGETTO
  - b) PLANIMETRIA CATASTALE
  - c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:
    - una frontale
    - una sul lato sinistro comprendente anche l'intera sede stradale;
    - una sul lato destro, che comprenda l'intera sede stradale;
  - d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 80,00

**Art. 31**

**Recinzioni con siepi vive e siepi morte**

1. La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt. 1 (uno) sul terreno, non può essere inferiore a metri uno. Tale distanza si applica anche, a parità di altezza, per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm. 30 dal suolo.
2. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt. 1 sul terreno non può essere inferiore a mt. 3 (tre). Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore a mt. 1(uno) sul terreno costituite come previsto al comma 1, e per quelle di altezza inferiore a mt 1(uno) sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
3. Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, per le recinzioni costituite da siepi morte sono dettate dai regolamenti comunali.
4. Tutte le recinzioni di cui ai commi precedenti dovranno avere andamento parallelo all'asse della strada e l'altezza massima consentita non potrà essere superiore ai mt. 2,50.
5. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- a) PLANIMETRIA CATASTALE
- b) PROSPETTO frontale della recinzione con l'indicazione dell'altezza da terra, tipo di materiale utilizzato (pali in legno, in cemento, ferro, rete metallica o filo di ferro, fatta esclusione del filo spinato)
- c) SEZIONE della strada comprendente anche la recinzione
- d) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:
  - una frontale;
  - una sul lato sinistro comprendente anche l'intera sede stradale;
  - una sul lato destro, che comprenda l'intera sede stradale;
- e) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 80,00

**Art. 32**

**Diramazioni ed accessi**

1. L'Ente proprietario della strada può concedere o negare l'autorizzazione all'apertura di accessi carrabili quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.

E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi dovrà essere progettata ed installata a cura e spese della ditta richiedente tutta la necessaria segnaletica di pericolo, ed eventualmente di divieto prescritta dal codice della strada e dall'Amministrazione Provinciale. Nel caso in cui l'accesso venga autorizzato dovrà uniformarsi alle norme del C.d.S. e del Regolamento di attuazione, oltre che alle seguenti:

a) nelle strade extraurbane secondarie "categoria C" sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore di norma a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino a un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasferibili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti.

Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, o nel caso di altra proprietà comunque costituita, l'apertura o regolarizzazione di un accesso può essere consentito, nel rispetto del comma precedente, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico fronte di immissione sulla strada provinciale anche con unione ad altro accesso preesistente, purché già autorizzato.

I nuovi accessi o diramazioni debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con confluenza a "T" e dimensionati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni stradali come da Decreto 19.04.2006;

b) Gli accessi alle strade locali extraurbane "categoria F" debbono essere ubicati a distanza non inferiore a 30 m dalle intersezioni, misurata tra l'asse dell'accesso e l'asse dell'intersezione.

Nei tratti in rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell'arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l'ingresso e l'uscita dei veicoli vengano effettuati con la manovra di svolta a destra;

c) Nei casi di cui al comma b per l'apertura di nuovi accessi dovrà essere data preferenza alla costituzione di un unico innesto, anche in accoppiamento con altri accessi autorizzati;

d) Gli accessi diretti alle strade locali extraurbane debbono avere una larghezza minima di 3,00 m ed una larghezza massima di 6,00 m con idonei raccordi circolari al margine della strada; la larghezza può essere aumentata fino a 10,00 m nel caso in cui l'accesso sia aperto anche al transito di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.);

e) Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti, si debbono adottare una larghezza dell'accesso di 6,00 - 10,00 m ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 m. Qualora l'accesso sia unico, si deve prevedere un'area interna di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l'eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l'ingresso e l'uscita con percorso interno a senso unico;

f) Non è consentita l'apertura di accessi aventi dimensioni maggiori di quelle indicate ai commi d ed e;

g) E' in ogni caso vietata l'apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni;

h) A tutela e salvaguardia della circolazione stradale, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo, lungo le strade Provinciali, sarà consentita l'apertura di un solo accesso carrabile a servizio delle particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada. Pertanto non sarà concessa l'apertura di nuovi accessi a fondi che usufruiscono della possibilità di accedere al terreno da strade Comunali o interpoderali.

Inoltre non saranno consentiti accessi posti ad una distanza inferiore a m. 30 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia e non sarà concessa l'apertura di più accessi sul medesimo fondo. Sarà solo possibile l'apertura di un unico accesso carrabile e ove ricorrono le specifiche tecniche anche l'apertura di un accesso pedonale se richiesto.

i) Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, l'accesso deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale e per il primo tratto di 5,00 metri dovrà essere realizzato in piano o con pendenza longitudinale massima del 5%. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per evitare gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano su strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione;

l) Gli accessi ad insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici e ricreativi di grandi dimensioni debbono essere progettati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni in funzione delle caratteristiche geometriche e funzionali della strada, dell'entità e della composizione del traffico che la percorre, del tipo di insediamento e della sua capienza e dei flussi di traffico veicolare previsti in ingresso ed in uscita.

m) gli accessi carrabili ai fondi ed ai fabbricati dovranno staccarsi a perfetto livello dal ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenze ed inclinazioni;

n) la zona di banchina in corrispondenza dell'accesso e la zona interna, fino al prossimo fabbricato o fino alla distanza di metri lineari 50 dovrà essere regolarmente massiciata e pavimentata in conglomerato cementizio o bituminoso e mantenuta sempre senza fango a cura e spese del concessionario;

o) nel caso che esista, in corrispondenza dell'accesso, una cunetta per lo smaltimento delle acque stradali dovrà essere posto un tubo delle sezioni adeguate alla portata d'acqua della cunetta stessa; l'estradosso del manufatto dovrà risultare alla stessa quota della banchina stradale; le testate del manufatto dovranno essere realizzate in calcestruzzo e non dovranno superare la quota di ciglio stradale ;

p) gli accessi saranno sistemati in modo non solo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche per impedire che altre acque vengano riversate sulla strada;

q) negli accessi a livello della strada dovrà essere formata una cunetta esterna al ciglio stradale opportunamente pavimentata;

r) negli accessi in salita oltre la costruzione della cunetta le acque raccolte dall'accesso dovranno essere convogliate in pozzetti laterali alla rampa;

s) per ogni accesso potranno essere impartite particolari prescrizioni tecniche;

t) Gli accessi alle strade locali urbane possono essere diretti. In ambito urbano, l'accesso diretto ad un'area o ad un edificio idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli è denominato "passo carrabile".

I passi carrabili debbono avere un'ubicazione ed una configurazione plano-altimetrica tali da:

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
  - agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
  - u) Gli accessi alle strade locali debbono essere ubicati a distanza non inferiore a 12 m dalle intersezioni, misurata dal limite dell'accesso al limite dell'area d'intersezione, e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada sulla quale si apre l'accesso stesso (considerate sempre lo spazio di arresto di un autocarro su strada bagnata che risulta: di ml. 8,68 a 30 Km/h; ml 15,43 a 40 Km/h; ml. 24,11 a 50 Km/h; ml. 47,26 a 70 Km./h; ml 78,13 a 90 Km./h).
  - v) E' consentita l'apertura dei passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi debbono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 46 del D.P.R 16/12/1992, n° 495 regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
  - w) I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate ai commi 1 e 2, per i passi carrabili già esistenti dall'entrata in vigore del C.d.S. 285/92, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento degli stessi. Tale modalità dovrà essere espressamente documentata nelle istanze di nulla osta.
  - z) In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede debbono essere raccordati con adeguata curva o svaso: la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile deve essere preferibilmente mantenuta.
2. Allegata alla domanda in bollo per l'apertura o l'ampliamento di accessi carrabili dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
- a) PLANIMETRIA CATASTALE con indicati: Comune, Foglio e Particella Catastale di proprietà
  - b) PIANTA PROSPETTO E SEZIONE in scala 1:100 del tipo di accesso richiesto
  - c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:
    - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
    - una sul lato sinistro comprendente anche l'intera sede stradale;
    - una sul lato destro, che comprenda l'intera sede stradale;
  - d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 100,00

**Art. 33**

**Distributori di carburanti e depositi di infiammabili**

1. L'autorizzazione relativa all'apertura di accesso a servizio di impianto di carburanti e depositi G.P.L. lungo le strade provinciali verrà concessa adottando le indicazioni riportate dalla circolare del Ministero dei LL.PP. n° 8599 dell'11/01/1960, dalla circolare Anas n° 79/73 del 29/10/1973 e a norma delle disposizioni previste dall'art. 13 dal Decreto Legislativo 285/92 e dall'art. 60 e 61 del D.P.R. 495/92, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'ubicazione degli impianti, aperture di accessi e posizionamento di manufatti verranno adottati le disposizioni previste dal D.P.C.M. 19.01.1982 e successive modifiche ed integrazioni
3. Allegata alla domanda in bollo per i rinnovi e l'apertura di nuovi impianti di distribuzione dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato
  - a) PLANIMETRIA CATASTALE aggiornata,
    - Comune, Foglio e Particella Catastale di proprietà
    - Ubicazione dell'intera area dell'impianto;
  - b) PLANIMETRIA in scala 1:500 quotata. dell'intera area di servizio:
    - Dimensioni accessi impianto da realizzare;
    - Dimensioni aiuola spartitraffico da realizzare e suo posizionamento rispetto all' andamento della strada
    - Posizione e distanze dal bordo asfaltato ( di tutte le colonnine erogatrici) con specifica tipo di carburante erogato;
    - Posizione, dimensioni, distanze da bordo asfaltato di eventuali pensiline;

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- Posizioni e dimensioni e distanza da bordo asfaltato del chiosco gestore;
  - Posizione insegna di esercizio, e di altri mezzi pubblicitari da installare nell'impianto;
  - Posizione, dimensioni, capacità in metri cubi e distanze dal bordo asfaltato dei serbatoi interrati, dei relativi tombini d'ispezione e tipo di carburante;
  - Posizione, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali altri manufatti a servizio dell'impianto quali ad esempio bar, servizi igienici, rivendite di oli ecc.
  - Posizioni, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali depositi non interrati di materiale infiammabile;
  - Posizione, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali impianti di lavaggio veicoli;
  - Posizione, diametro, profondità d'interramento della tubazione di collegamento dai serbatoi alle colonnine erogatrici e i relativi sfiati;
  - Posizione e dimensioni di eventuali muri di contenimento, recinzioni o muri da realizzare, loro distanze da bordo asfalto;
  - Tipo di pavimentazione dell'area dell'impianto con specifica delle pendenze.
- c) PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA dell'impianto in cui siano individuate:
- Tutte le opere da realizzare per lo smaltimento delle acque piovane provenienti dal piazzale dell'impianto (costruzione di griglie, cabalette, tubazioni, pozzetti) che comunque in nessun modo potranno essere riversate sulla carreggiata stradale e sue pertinenze.
  - Sistemazione degli accessi carrabili, con specifica della costruzione di eventuali opere per lo smaltimento delle acque piovane provenienti dalla cunetta stradale.
  - Dimensioni aiuola spartitraffico e suo posizionamento rispetto all'andamento della strada;
  - Posizione, tipo e spessore insegne di servizio (Max 1 per ogni senso di marcia)
  - Muri e recinzioni da realizzare
  - Chiosco gestore ed altri manufatti (es. bagni, rivendite oli, ecc.)
  - Pensiline su area impianto;
  - Eventuale segnaletica orizzontale e verticale prevista e da mettere in opera, che regoli o limiti l'accesso all'impianto.
- d) SEZIONE TRASVERSALE DELLA STRADA, quotata e presa all'interasse degli accessi carrabili (una per ogni accesso) con indicata la pendenza del terreno nell'innesto con la strada provinciale in cui sia evidenziata:
- Larghezza carreggiata e pendenze laterali
  - Profondità e pendenza allo stato finito degli accessi carrabili e pendenze piazzale impianto
  - Realizzazione o meno di griglie con cabalette in cemento o tubazioni necessarie per un normale deflusso delle acque piovane provenienti sia dalla cunetta stradale che dal piazzale impianto, (dimensioni e tipo);
  - Posizione, altezza, larghezza aiuola spartitraffico;
- e) PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI in scala 1:100 di tutte le altre opere previste per l'impianto chiosco gestore, recinzioni, muri di contenimento locali e depositi vari pensiline, gruppi erogatori benzine.
- f) CALCOLI DI STABILITA' per eventuali opere d'arte od opere speciali, muri di contenimento ecc.
- g) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:
- una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
  - una sul lato sinistro comprendente anche l'intera sede stradale;
  - una sul lato destro, che comprenda l'intera sede stradale;
- h) Ricevuta di pagamento delle spese istruttoria pari ad € 150,00

**Art. 34**

**Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante**

1. Quando per l'esecuzione di un'opera, oggetto di concessione, si rende necessaria la demolizione di un manufatto stradale (muri di sostegno, parapetti, banchine pavimentate ecc.) il titolare della concessione dovrà presentare un progetto che illustri lo stato attuale dei luoghi e quello susseguente all' esecuzione dei lavori richiesti. Qualora la Provincia rilasci la concessione, il proprietario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori inerenti la concessione stessa.
2. In casi eccezionali, ampiamente motivati, e sempre per l'esecuzione di un'opera oggetto di concessione, la Provincia potrà autorizzare, previo Nulla Osta dell'Ispettorato Forestale e del Comune competente, l'abbattimento di alberature stradali o insistenti sulle pertinenze stradali. In tal caso il richiedente dovrà assumersi ogni onere relativo all'abbattimento delle piante, al sezionamento delle stesse, al carico ed al trasporto del legname di risulta sul luogo indicato dalla Provincia che ne resterà proprietaria.
3. Se nella rimozione della ceppaia dovessero verificarsi danni alla sede stradale od alle pertinenze della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi come da prescrizioni che verranno impartite dall'Amministrazione Provinciale;
4. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad €.80,00

**Art. 35**

**Condutture Aeree**

1. La distanza minima dei sostegni, dal confine stradale, dovrà rispettare quando previsto all'art. 66 comma 4 e 5 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 del codice della strada. I pali di attraversamenti stradali dovranno essere posti in opera su basi di cemento per l'ancoraggio e non potranno essere utilizzati tiranti sulle pertinenze stradali.
2. Durante l'esecuzione dei lavori della condotta aerea non dovrà, in alcun modo, essere occupata la sede stradale con depositi dai pali, materiale od altro, né dovranno rimanere aperte, durante la notte, le buche scavate in prossimità della strada;
3. L'altezza della condotta non dovrà risultare inferiore a metri 6,00 dal piano viabile. Dovranno inoltre essere rispettate le norme prescritte dalla legge sulla tutela della pubblica incolumità.
4. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato o dal progettista dipendente dell'Ente o della Società:
  - a) PLANIMETRIA CATASTALE
  - b) CALCOLI DI STABILITA' della palificazione (spinta del vento, natura del terreno).
  - c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:
    - una frontale;
    - una sul lato sinistro comprendente anche l'intera sede stradale;
    - una sul lato destro, che comprenda l'intera sede stradale;
  - d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad €.150,00

**Art. 36**

**Fiancheggiamenti e attraversamenti con condutture sotterranee e fognature**

1. Le istanze relative a fiancheggiamenti o attraversamenti con condutture sotterranee e fognature vengono concesse esclusivamente a soggetti che erogano pubblici servizi.
2. I fiancheggiamenti relativi a concessioni per condutture e fognature sono di norma autorizzati lungo le cunette o le banchine stradali; solo quando condizioni particolari lo rendano necessario potranno essere consentite sul piano viabile.
3. Negli attraversamenti della sede stradale i tubi della condotta dovranno essere collocati entro tubi di cemento, in modo che le condutture ed i cavi stessi possano, all'evenienza, essere sfilati senza dover

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

nuovamente manomettere la pavimentazione stradale. Gli attraversamenti della sede stradale dovranno, di norma, essere eseguiti ortogonali all'asse della strada.

4. La profondità della parte superiore dei tubi non può essere inferiore a mt. 1 (uno); quella dell'estradosso delle fognature non dovrà essere inferiore a metri 1,20.

5. Lo scavo per la posa delle condutture o per la costruzione delle fognature, parallelo alla strada, dovrà essere effettuato a varie riprese e per tratti non superiori ai metri 50 (cinquanta).

6. Tutte le materie di scavo dovranno essere caricate direttamente sul mezzo di trasporto e portate alla pubblica discarica, in modo da lasciare completamente libera la sede stradale da depositi di materiale. Resta stabilito che le materie di scavo non potranno essere utilizzate per il riempimento dello stesso.

7. Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni tecniche inserite nel Disciplinare allegato alla concessione.

Il piano superiore della banchina, cunetta o pavimentazione stradale dovrà essere ripristinato come da prescrizione.

8. Nell'esecuzione dei lavori dovrà aversi la massima cura per non ostacolare lo scolo delle acque della strada e delle cunette.

9. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato o dal progettista dipendente dell'Ente o della Società:

- a) PLANIMETRIA CATASTALE con l'ubicazione dell'opera stessa evidenziata in rosso;
- b) Pianta, PROSPETTO E SEZIONI in scala 1:100 di pozzetti, chiusini, armadietti in resina, contatori o manufatti;
- c) CALCOLI DI STABILITA' di eventuali opere d'arte, oggetto della costruzione dell'opera;
- d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 150,00

**Art. 37**

**Occupazione di suolo pubblico temporaneo**

1. Chiunque ne abbia interesse può chiedere alla Provincia di L'Aquila autorizzazioni o nulla osta per occupazione di suolo pubblico. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:

- a) PLANIMETRIA CATASTALE;
- b) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:
  - una frontale ;
  - una sul lato sinistro comprendente anche l'intera sede stradale;
- c) SEZIONE DELLA STRADA IN SCALA 1:100 con l'indicazione delle distanze dei manufatti, riferite all'asse stradale e al ciglio bitumato;
- d) RELAZIONE TECNICA contenente
- e) DICHIARAZIONE del tipo di occupazione e della sua durata
- f) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 60,00

**Art. 38**

**Rinnovo e proroga dell'occupazione di suolo pubblico**

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere;

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per motivate esigenze opportunamente documentate, presentando domanda almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo concesso originariamente.

3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:

- a) PLANIMETRIA CATASTALE;
- b) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15



**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- c) AUTODICHIARAZIONE ai sensi di legge, sul mantenimento dell'opera alle condizioni originali all'epoca del rilascio della concessione o autorizzazione;
- d) PROVVEDIMENTO in originale di concessione o autorizzazione da rinnovare
- e) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 30,00

**Art. 39**

**Occupazioni stradali provvisorie**

1. Le occupazioni provvisorie delle pertinenze stradali non saranno concesse se non in caso di assoluta necessità e limitatamente alla superficie indispensabile.
2. La richiesta di occupazione non potrà, in nessun caso, essere relativa a depositi di immondizie, rifiuti industriali od agricoli, o materiali di risulta di scavi e demolizioni;
3. L'occupazione non dovrà costituire alcun pericolo per la circolazione stradale, né danneggiare strada e pertinenze;
4. L'occupazione verrà determinata in base alla superficie di ingombro, e non potrà superare, in alcun caso, quella autorizzata;
5. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla installazione di tutta la segnaletica relativa all'occupazione stradale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
6. Se l'occupazione dovesse comportare la manomissione del suolo stradale, come l'infissione di pali per ponteggi, a lavori ultimati, si dovrà immediatamente provvedere alla rimessa in pristino della sede stradale, come da prescrizioni che verranno impartite da questa Amministrazione Provinciale. La rimessa in pristino della zona occupata dovrà avvenire nei termini prescritti;
7. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
  - a) PLANIMETRIA CATASTALE con indicata in rosso ed in scala la superficie da occupare.
  - b) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 80,00

**Art 40**

**Occupazioni d'urgenza**

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione al Settore Viabilità con telegramma, via fax, PEC ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. Nella comunicazione di cui al comma precedente deve essere riportato l'indirizzo e-mail o un numero di fax con i quali è possibile ricevere il disciplinare tecnico contenente le condizioni per il ripristino a regola d'arte della sede stradale manomessa alle quali ci si dovrà attenere scrupolosamente.
4. L'ufficio provinciale, tramite proprio personale tecnico, preso atto delle condizioni d'urgenza invia, entro breve tempo ai recapiti comunicati, il disciplinare tecnico.
5. Il settore Viabilità rilascerà successivamente l'atto di concessione..

**Art. 41**

**Modifiche di opere autorizzate**

1. Il concessionario può richiedere di modificare le caratteristiche dell'opera o il suo uso presentando domanda in bollo corredata della seguente documentazione in duplice copia, debitamente firmata da tecnico abilitato:
  - a) RELAZIONE TECNICA sulle modifiche da apportare;
  - b) PROGETTO;

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

- c) RICEVUTA del versamento di €. 40,00 d'istruttoria;
- d) ATTO ORIGINALE dell'autorizzazione o concessione.

**Art. 42**

**Trasferimento di concessioni o autorizzazioni *inter vivos***

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione può chiederne la voltura.
2. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Relativamente alle occupazioni temporanee il subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di voltura nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia:
  - l'originale del provvedimento rilasciato al cedente;
  - dichiarazione di conformità delle opere;
  - versamento delle spese di istruttoria pari ad € 30,00.

**Art. 43**

**Trasferimento di concessioni o autorizzazioni *mortis causa***

1. Nel caso in cui l'intestatario dell'atto di concessione o di autorizzazione sia deceduto è data facoltà agli eredi legittimi di subentrare nella titolarità dell'occupazione. A tal fine l'erede che intende subentrare dovrà richiedere la voltura producendo apposita domanda in bollo, entro il perentorio termine di mesi tre.
2. I successori od aventi causa del concessionario subentrano a questi, assumendo tutte le responsabilità e tutti gli obblighi nessuno escluso, dipendenti e conseguenti dalla concessione.
3. L'erede subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Relativamente alle occupazioni temporanee l'erede subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
4. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia:
  - l'originale del provvedimento rilasciato al cedente
  - dichiarazione di conformità delle opere
  - versamento delle spese di istruttoria pari ad € 30,00

**Art. 44**

**Rinnovo di concessioni o autorizzazioni**

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione che intenda rinnovarla, dovrà presentare domanda in bollo prima della scadenza della stessa. La Provincia si riserva la facoltà di concedere il rinnovo ponendo, in caso affermativo, tutte le condizioni che riterrà opportune.
2. Le spese relative al rinnovo sono le stesse previste per il rilascio di nuova concessione od autorizzazione di cui al comma 4 dell' art. 11 del presente Regolamento .
3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:

f) PLANIMETRIA CATASTALE;

g) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA costituita da n° 3 foto a colori di formato 10x15 di cui:

- una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
- una sul lato sinistro comprendente anche l'intera sede stradale;
- una sul lato destro che comprenda l'intera sede stradale;

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

h) AUTODICHIARAZIONE, ai sensi di legge, sul mantenimento dell'opera alle condizioni originali all'epoca del rilascio della concessione o autorizzazione;

i) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 80,00

4. Il rinnovo produce l'obbligo, da parte dell'utente, di effettuare una nuova denuncia. Ove già eseguito il pagamento del canone annuale a tale denuncia dovrà essere allegato l'attestato del versamento ed i relativi estremi trascritti sulla denuncia stessa.

5. Ove non ancora effettuato il pagamento del canone annuale dovrà essere assolto entro trenta giorni dal rilascio del rinnovo o della nuova concessione. Anche in tal caso alla denuncia dovrà essere allegato l'attestato del versamento ed i relativi estremi trascritti sulla denuncia stessa;

**Art. 45**

**Classificazione delle strade provinciali**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, le Strade Provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 DPR 16.12.1992 n° 495, in tre classi considerato il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità del traffico.

## CAPO IV

### ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE

#### Art.46

##### Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere

1. Il concessionario non potrà dare inizio ai lavori prima di essere in possesso della regolare concessione o autorizzazione. In caso contrario è obbligato a provvedere a sua cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere, restituendo i luoghi e le cose in pristino stato entro la data fissata dalla Provincia e sanzionato ai sensi del D.lgt. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'esecuzione delle opere o dei lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle norme fissate nel disciplinare di concessione .
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite nel corpo stradale e nelle sue pertinenze, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, é sempre a carico del concessionario il quale sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari al perfetto mantenimento delle opere.
4. L'inosservanza di tali prescrizioni dà la facoltà all'Ente di fissare un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori e in caso di inadempienza, di procedere alla loro esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata A.R., il preventivo di spesa, la data di inizio lavori e successivamente le spese sostenute, le penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se non saranno versate dal concessionario le somme richieste, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, l'Ente proprietario può richiedere l'emanazione di un decreto ingiuntivo all'autorità competente

#### Art. 47

##### Permessi provvisori

1. Prima del rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni richieste, ad eccezione dei casi in cui l'ufficio non possa rilasciare in tempi brevi il provvedimento amministrativo definitivo. I lavori devono comunque essere autorizzati con atto provvisorio, dal dirigente del settore.

#### Art. 48

##### Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, dovranno essere eseguiti entro mesi 6 (sei) dalla data del rilascio.
2. Chi non esegue i lavori entro il termine fissato decade dalla concessione o autorizzazione, salvo richiesta di proroga, da presentare entro la scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.
3. Sarà possibile per il titolare della concessione o autorizzazione richiedere una proroga motivandola. La domanda di proroga deve essere redatta su carta semplice ed essere accompagnata da un versamento suppletivo di € 30,00 da effettuarsi con le modalità individuate dall'Ente e rese note sul sito istituzionale.
4. Sarà possibile chiedere una sola proroga, ed in ogni caso la sua durata non potrà essere superiore ai 6 (sei) mesi;
5. Nei casi di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo, la Provincia potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, non esclusa la revoca della concessione, o dell'autorizzazione, con l'obbligo della rimessa in pristino di ciò che eventualmente sia stato realizzato.

#### Art. 49

**Sorveglianza stradale**

1 Al personale indicato dall' art. 12, comma 3 lettere b) e c) D.Lgs. 285/92 risultato idoneo all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, vengono assegnati i compiti di prevenzione e repressione delle violazioni accertate in materia di circolazione stradale, alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade e sue pertinenze. Lo stesso personale dovrà controllare in particolar modo che nella propria area di competenza non vengano realizzati manufatti, aperti accessi carrabili e/o pedonali o effettuati scavi di qualsiasi tipo nella fascia di rispetto senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

2 Al personale indicato all'art. 12 comma 3 lett. b) e c) del D. Lgs. 285/92 non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, spettano gli stessi compiti di vigilanza della propria area e in caso di accertamento di realizzazione di opere abusive deve darne immediata comunicazione scritta, al proprio Sorvegliante stradale o, in assenza di questi, al Tecnico responsabile della zona.

3 Nel caso di accertamento di violazioni al codice della strada il personale di cui al comma 2 dovrà sanzionare l'irregolarità riscontrata.

## **CAPO V**

### **CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE**

#### **Art. 50**

##### **Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone**

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone calcolato in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
  - entità della superficie occupata;
  - durata dell'occupazione;
  - tipologia della concessione;
  - valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario

#### **Art. 51**

##### **Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione**

1. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base, individuata in sede di prima applicazione nell'ALLEGATO B, è moltiplicata per uno o più coefficienti moltiplicatori per specifiche attività che tengono conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

#### **Art. 52**

##### **Determinazione della tariffa**

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla tariffa base per categoria di appartenenza della strada, ai sensi del precedente art. 45 e dell'ALLEGATO A del presente Regolamento ed al coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo precedente calcolato in base al tipo di occupazione, così come dettagliato nell'ALLEGATO B del presente Regolamento.
2. La tariffa giornaliera del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla tariffa base giornaliera per categoria di appartenenza della strada, ai sensi del precedente art. 45 e dell'ALLEGATO A del presente Regolamento ed al coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo precedente calcolato in base al tipo di occupazione, così come dettagliato nell'ALLEGATO C del Presente Regolamento.

#### **Art. 53**

##### **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di cui all'art. 52 comma 1 per la misura dell'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di cui all'art. 52 comma 2, per la misura dell'occupazione e per il numero dei giorni dell'occupazione stessa. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia

**Art. 54**

**Aggiornamento tariffe**

1. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificati con Decreto Presidenziale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296.
2. Il Consiglio provvederà anche a specificazioni, correzioni ortografiche e tipografiche e modifiche e modelli diretti ad ottimizzare l'applicazione delle norme regolamentari. Provvederà altresì all'applicazione di sopravvenute soluzioni di semplificazione procedimentale ed alla attuazione del procedimento digitale.
3. Il canone per occupazione suolo pubblico, per gli accessi stradali per l'occupazioni permanenti per pubblici servizi, sono soggetti alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (FOI) rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

## CAPO VI

### MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

#### Art. 55

##### Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di L'Aquila e gli accessi stradali.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, compresi impianti, condutture e cavi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali e pertanto restano esclusi i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.
4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, è di competenza dei Comuni solo il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, restando competente all'incasso del canone alla Provincia quale Ente proprietario della strada

#### Art. 56

##### Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza dal responsabile dell'occupazione anche di fatto. Pertanto, a norma del codice civile, la Provincia potrà richiedere la totalità del dovuto al titolare dell'autorizzazione o, in caso di accesso abusivo, anche ad uno solo dei proprietari degli immobili serviti dall'accesso. Questi, di fronte al creditore, resterà quindi responsabile dell'intera somma, potendosi soltanto rivalere nei confronti degli altri condebitori solidali per le parti di rispettiva spettanza.

#### Art. 57

##### Esenzioni dal pagamento del canone

Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
- h) gli accessi a raso



**Art. 58**

**Modalità e termini di pagamento**

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il termine di cui al successivo comma, con le modalità individuate dall'Ente e rese note sul sito istituzionale e con l'indicazione espressa della causale;
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;
3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfettariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazione di anno entro il 30 Aprile di ogni anno e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT di cui al precedente art. 53.
- 4) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da privati non erogatori di pubblici servizi mediante attraversamento con tubazioni per la parte della strada effettivamente occupata il pagamento del canone è riferito a metri quadrati.
5. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale o, nel caso il servizio venga dato in concessione, al concessionario della riscossione indicato dalla stessa Provincia, con le modalità individuate dall'Ente e rese note sul sito istituzionale.
6. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

**Art. 59**

**Rateizzazione**

1. Se l'importo del canone è superiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.
2. Nel caso di occupazioni temporanee la rateizzazione, per importi superiori a Euro 516,46, può essere concessa mediante due rate, la prima da pagare all'atto del rilascio dell'autorizzazione stessa e la seconda nei successivi 15 giorni e comunque entro e non oltre il 31 Dicembre.

**Art. 60**

**Penalità e sanzioni**

1. Il mancato versamento dell'importo dovuto nei termini indicati dall'Amministrazione comporta l'applicazione di una penalità pari al 30%.
2. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza, nel modo seguente: al 5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista; al 10% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione, secondo il procedimento di cui al successivo articolo 61.

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

4. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale individuate come abusive ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento e giudicate meritevoli di regolarizzazione ai sensi dell'art.26 del presente Regolamento si applica:

a) a titolo di indennità (ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446) un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;

b) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g bis) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446) il pagamento di una somma pari a quella risultante dalla lettera a) del presente comma.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente del presente articolo, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.

6. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, 22 e 23, del D. Lgs. N° 285/92 e s.m.i.

**Art. 61**

**Diffida ad adempiere e riscossione coattiva**

1. Fermo restando le disposizioni del comma 6 del precedente articolo e dell'art. 2 del DL n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del DL n. 50 del 2017 comma 2, la riscossione coattiva del canone verrà effettuata in base alla modalità di riscossione coattiva che l'Ente deciderà di adottare.

**Art. 62**

**Rimborsi**

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Amministrazione Provinciale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento. L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.

**Art. 63**

**Prescrizione**

1. Il diritto dell'Amministrazione Provinciale di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, penalità, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c.

## CAPO VII

### TRASPORTI ECCEZIONALI

#### Art. 64

1. Le richieste di autorizzazione ad effettuare transiti eccezionali devono essere presentate al settore Viabilità per il rilascio e contenere la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 di:
  - rispettare in qualunque condizione di carico tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
  - di aver provveduto alla regolare revisione dei veicoli;
  - di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di riserva, indicati nella domanda di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa;
  - di aver verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono l'esecuzione del transito e che pertanto viene garantita l'inscrivibilità in curva;
  - di aver certificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m. ed opere d'arte con un franco inferiore a 0,20 m. rispetto all'introdosso;
  - di transitare, qualora il veicolo o complesso di veicoli abbia un'altezza superiore a 4,30 m., su strade non attraversate da passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, o in alternativa, di aver presentato autorizzazione del gestore la rete ferroviaria per effettuare detto attraversamento (art. 14, c. 5, del DPR n. 495/92 e s.m.i.);
  - di aver verificato l'abbinabilità e di assumersi e di assumersi ogni responsabilità in ordine alla sicurezza dei veicoli su elencati secondo le disposizioni del comma 6 dell'Appendice III (art. 219) del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con il dpr 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni (escluso nei veicoli eccezionali in cui deve risultare l'agganciamento delle carte di circolazione).
  - che accerterà, prima dell'inizio di ciascun viaggio, la praticabilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione e che non vi siano limitazioni o chiusure al transito;
  - che i transiti avverranno nel totale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge;
  - che il veicolo eccezionale sarà dotato di tutti i dispositivi previsti dalla legge;
  - di accettare integralmente tutte le norme che sono contenute nell'autorizzazione rilasciata e di essere consapevole che la validità della stessa è subordinata al totale rispetto delle norme contenute in essa;
  - che il trasporto viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 della Legge 472/99 di modifica al D.vo 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;
  - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
  - (da barrare solo nel caso di trasporto conto terzi) di avere tutti i requisiti ed autorizzazioni di cui alla Legge del 6/6/1974 n. 2989 e successive modificazioni.
2. Gli allegati da presentare con la domanda sono:
  - Schema grafico di carico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del complesso di veicoli, compresi quelli di eventuale riserva, con il suo carico, timbrato e sottoscritto dalla Ditta.
  - Fotocopie dei documenti di circolazione dei veicoli o dei documenti sostitutivi rilasciati dalla M.C.T.C.
  - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (artt. 19/46/47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) sulla quale si dichiara che le fotocopie delle carte di circolazione o dei documenti sostitutivi con l'allegata scheda tecnica dalla quale risultino le dimensioni e le masse

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

massime riconosciute ammissibili e le fotocopie dei contratti assicurativi, sono conformi agli originali;

- Fotocopia (fronte retro) leggibile di un documento di identità in corso di validità del titolare o rappresentante legale;
- Dichiarazione in carta semplice della Società assicuratrice, con l'indicazione dei massimali di copertura dei veicoli costituenti il convoglio, per eventuali danni arrecati a terzi;
- Documenti probativi della natura, dimensioni e peso del carico trasportato;
- Se dovuta la fotocopia della ricevuta di versamento dell'indennizzo di usura del mezzo d'opera (trattore) effettuata a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo;
- Se dovuta la ricevuta originale di versamento attestante il pagamento dell'indennizzo per la maggior usura delle strade, per i veicoli ed i trasporti eccezionali con le modalità individuate dall'Ente e rese note sul sito istituzionale (nella causale di versamento indicare l'indennizzo di usura stradale per mesi\_\_\_\_\_ e targa del veicolo);
- Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad €. 100,00 Ricevuta di pagamento per rinnovo autorizzazione trasporti eccezionali pari ad €. 80,00.
- Marca da bollo da € 16,00 da applicare sull'istanza + 1 sull'istanza;
- Per l'autorizzazione relativa alle macchine agricole (valida per mesi 24) allegare n. 2 marche da bollo da € 16,00 + 1 sull'istanza.
- (facoltativa) busta adeguata per il ritorno dell'autorizzazione a mezzo corriere. La Ditta contatterà il corriere per il ritiro solo dopo aver accertato con l'Ufficio l'avvenuta predisposizione dell'Autorizzazione;
- Busta affrancata per l'invio postale a scelta: espresso, ordinaria, prioritaria, non raccomandata.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 65

##### **Termine per le adeguamento opere non conformi**

1. Tutte le opere relative a concessioni, autorizzazioni e Nulla Osta, rilasciate da questa Amministrazione Provinciale, non conformi al Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, al D.P.R. 16/12/1992 n° 495, D.P.R. 16/9/1996 n° 610 e dal presente Regolamento dovranno essere modificate dal concessionario, a sua cura e spese, per renderle conformi alle norme di cui sopra, **entro la data del 31/12/2020**.
2. La regolarizzazione dovrà avvenire previa comunicazione alla Provincia che provvederà ad impartire le prescrizioni tecniche per le eventuali modifiche da apportare.

#### Art. 66

##### **Targhette identificative per opere già concesse**

1. Riguardo l'obbligo imposto al concessionario con il comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, riguardante l'installazione di una targhetta di identificazione riportante i dati della concessione o autorizzazione, per le opere già realizzate l'apposizione delle targhette di che trattasi verrà regolarizzata con l'atto di rinnovo delle opere stesse.

#### Art. 67

##### **Riscossione canoni**

1. Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato con le modalità individuate dall'Ente e rese note sul sito istituzionale.

#### Art. 68

##### **Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi**

1. Alle Società e agli Enti erogatori pubblici servizi è data la possibilità di convenzionarsi con il Settore Viabilità, riguardo alle concessioni stradali da ottenere.
2. La Società o Ente che si convenzionerà verrà ammessa all'istruttoria a "regime semplificato" che prevederà una documentazione semplificata da allegare alla domanda di concessione, tempi ristretti per l'ottenimento della concessione stessa
3. La società o Ente convenzionato si impegna a versare preventivamente, all'inizio di ogni anno una somma di stabilita dalla Provincia per spese di istruttoria e depositi cauzionali.

#### Art. 69

##### **Pubblicizzazione Regolamento**

1. La pubblicazione del regolamento avverrà sia tramite sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, sia attraverso l'albo pretorio on-line o cartaceo (ove ancora presente) nei comuni del territorio provinciale.

#### Art. 70

##### **Disposizioni transitorie**

1. Per tutte le occupazioni autorizzate sulle strade provinciali, alla data del 31/12/2019, in cui non vi è nessun onere a titolo di Tosap, verrà applicato un contributo ricognitorio annuo di € 35,00 fino alla scadenza della stessa che va a sostituire tutti gli importi richiesti a vario titolo presenti sull'autorizzazione.
2. Alla scadenza, l'occupazione verrà rinnovata secondo le procedure previste dal vigente regolamento, valutando se sussistano o meno gli elementi riportati nell'autorizzazione iniziale.

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

3. Qualora vi fossero motivi di esonero dal pagamento del Cosap previsto nel presente regolamento, all'atto del rinnovo è previsto il pagamento una tantum di € 100,00 da corrispondere nella fase di istruttoria della richiesta.

4. Per qualsiasi disposizione non contenuta nel presente Regolamento, farà fede quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche dal D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche, dal Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 e successive modifiche e dal Decreto Legislativo 28/12/1993 n° 566 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 71**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare afferente alla tassa/canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sulle Strade Provinciali ed entra in vigore dal 01/01/2020 ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001.

## ALLEGATO A

### CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI

1. 1. Agli effetti dell'applicazione della canone, le strade provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 D.P.R. 16.12.1992 n° 495, in tre categorie 1-2-3, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico.
2. Sono escluse dalle tratte di strade di competenza di questa Provincia le strade ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi del comma 4 dell'art.4 del Regolamento di attuazione del CdS ,DPR 495/1992.
3. Sono ammesse a trattamento previsto da comma 4 dell'art. 6 le tratte di strade ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

**(Tabella. 1.1)**

<b>Strade di Categoria 1</b>				
<b>S.P.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>dal km.</b>	<b>al km</b>	<b>sviluppo km</b>
1	"Amiternina"	0+000	12+500	12.500
1/dir	"Amiternina" Dir Casello A24	0+000	5+300	5.300
5	"di Silvaplana"	0+000	12+500	12.500
5/dir	"di Silvaplana" Diramazione Prata-Pesciolo	0+000	3+580	3.580
5/1^dir	"di Silvaplana" Diramazione Brecciasacca	0+000	1+600	1.600
8	"Peltuinate" 2° Tronco	14+350	25+350	11.000
8/dir	"Peltuinate" Diramazione Tussio	0+000	3+020	3.020
10	"Peligna"	0+000	20+110	20.110
10/dir	"Peligna" Diramazione del Rio	0+000	1+950	1.950
10/1^dir	"Peligna" Diramazione Dinamificio Nobel	0+000	4+300	4.300
10/2^dir	"Peligna" Diramazione Prezza	0+000	3+100	3.100
10/3^dir	"Peligna" Diramazione Palazzo	0+000	1+200	1.200
11	"Sirentina"	0+000	28+050	28.050
11/dir	"Sirentina" Diram. Secinaro- Castelvecchio S.	0+000	6+550	6.550
12/dir	"Frentana" dir Stazione FF.SS. Campo di Giove	0+000	1+200	1.200
13	"Morrone"	0+000	11+400	11.400
13/dir	"Morrone" Diramazione	0+000	1+150	1.150
13/1^dir	"Morrone" Diramazione Badia	0+000	2+050	2.050
14	"di Introdacqua"	0+000	2+130	2.130
19	"Ultrafucense"	0+000	31+000	31.000
20	"Marruviana"	0+000	21+750	21.750
20	"Marruviana" DIR	0+000	4+700	4.700
20	"Marruviana" Variante abitato di S. Benedetto	0+000	2+500	2.500
22	"Circonfucense"	0+000	31+700	31.700
22/dir	"Circonfucenze" Direzione Arestina	0+000	0+500	0.500
23	"dell'Alto Liri"	0+000	26+200	26.200
24	"di Alba Fucens"	0+000	14+850	14.850
24/dir	"di Alba Fucens" Diramazione Alba Fucens	0+000	9+000	9.000
26	"Turanense"	0+000	5+500	5.500
27	"del Cavaliere"	0+000	20+910	20.910

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

27/dir	"del Cavaliere" Diramazione Pereto	0+000	5+600	5.600
27/1^dir	"del Cavaliere" Diramazione Civita di Oricola	0+000	1+800	1.800
27/2^dir	"del Cavaliere" Diramazione Rocca di Botte	0+000	1+900	1.900
27/3^dir	"del Cavaliere" Diramazione Oricola	0+000	3+500	3.500
31	"Forulense"	0+000	17+700	17.700
31/dir	"Forulense" Diramazione Cese-S. Dorotea	0+000	2+300	2.300
31/1^dir	"Forulense" Diramazione Colle Massimo – Molino - Salomone	0+000	1+350	1.350
31/2^ dir	"Forulense" Diramazione Collettara-S. Maria	0+000	3+250	3.250
31/3^ dir	"Forulense" Diramazione Colli	0+000	0+650	0.650
31/4^ dir	"Forulense" Diramazione Forcella –Colle Marino	0+000	0+400	0.400
31/5^ dir	"Forulense" Diramazione Scoppito	0+000	0+900	0.900
33	"di Coppito"	0+000	5+600	5.600
33/dir	"di Coppito" Diramazione	0+000	1+080	1.080
35	"Roiense"	0+000	7+520	7.520
37	"di Cavalletto"	0+000	3+950	3.950
49	"Corfiniense"	0+000	3+510	3.510
50	"di Rocca Casale"	0+000	3+600	3.600
51	"del Sagittario"	0+000	4+770	4.770
51/dir	"del Sagittario" Diramazione Zappannotte	0+000	2+300	2.230
52	"Nolfese"	0+000	11+620	11.620
52/dir	"Nolfese"Dir Bugnara	0+000	3+500	3.500
52/dir	"Nolfese" Diramazione Torrone"	0+000	3+750	3.750
53	"dell'Albanese"	0+000	5+180	5.180
53/dir	"dell'Albanese "Diramazione Forma Torta	0+000	0+390	0.390
53/1^dir	"dell'Albanese" Diramazione Forma Torta	0+000	1+850	1.850
53/ Variant	"dell'Albanese" Variante	0+000	1+650	1.650
62	"Palentina" 1° Tronco	0+000	14+250	14.250
62	"Palentina" 2° Tronco	0+000	5+665	5.665
62/dir	"Palentina" Diramazione Cese –Corcumello"	0+000	4+000	4.000
84	"Nuova Sangrina"	0+000	14+720	14.720
89	"Dorsale Palentina"	0+000	22+000	22.000
99	"Pettorano"	0+000	2+650	2.650
99/ dir	"Pettorano" Diramazione Stazione	0+000	0+720	0.720
103	"di Filetto"	0+000	16+375	16.375
103/Variant	"di Filetto" Variante	0+000	1+345	1.345
112	" del'Ancinara"	0+000	3+796	3.796
114	"della Portella" Monte Pratello	0+000	2+100	2.100
117	"di Mastroiacovo"	0+000	2+130	2.130
118/dir	"Fanesina"	0+000	3+000	3.300
119	"del Sangro"	0+000	5+040	5.040
120	"Mausonia"	0+000	6+000	6.000
125	"di Antrosano"	0+000	6+125	6.125
126	"del Peschio "	0+000	0+400	0.400

**(Tabella. 1.2)**



## Strade di Categoria **2**

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

<b>S.P.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>dal km.</b>	<b>al km</b>	<b>sviluppo km</b>
1	"Amiternina"	12+500	28+600	16.100
2	"del Lago di Campotosto"	0+000	20+750	20.750
7	"di Castel del Monte"	0+000	24+225	24.225
8	"Peltuinate" 1° Tronco	0+000	14+350	14.350
9	"Marsicana"	0+000	8+000	8.000
9/dir	"Marsicana" dir Castel di Ieri	0+000	6+700	6.700
11/2^dir	"Sirentina" dir Molina A.	0+000	3+440	3.440
11/3^dir	"Sirentina" Diramazione Castelvecchio	0+000	3+450	3.450
12	"Frentana"	0+000	14+000	14.000
12/1^dir	"Frentana" dir stazione FF.SS.Cansano	0+000	1+750	1.750
16	"di Opi"	0+000	1+700	1.700
17	"del Parco Nazionale d'Abruzzo"	0+000	31+300	31.300
17/ dir	"del Parco Nazionale d'Abruzzo" Diramazione Stazione Pescara	0+000	2+900	2.900
17/1^dir	"del Parco Nazionale d'Abruzzo" Diramazione Carrito	0+000	1+930	1.930
17/2^ dir	"del Parco Nazione d'Abruzzo" Diramazione Aschi Alto	0+000	3+320	3.320
18	"di Collarmele"	0+000	1+500	1.500
21	"Magoranese"	0+000	11+290	11.290
23/ dir	"dell'Alto Liri " diramazione Tagliacozzo- Gallo	0+000	4+430	4.430
23/1^ dir	"dell'Alto Liri" diramazione dir Verrecchie	0+000	1+500	1.500
23/2^ dir	"dell'Alto Liri" diramazione Cappadocia	0+000	1+730	1.730
25	"Carseolana"	0+000	8+160	8.160
28	"Verricense"	0+000	7+123	7.123
29	"dell'Alto Aterno"	0+000	12+920	12.920
30	"di Cascina"	0+000	28+100	28.000
30/dir	"di Cascina" diramazione Casalime	0+000	4+000	4.000
30/1^dir	"di Cascina" diramazione S. Giovanni	0+000	1+100	1.100
32	"di Lucoli Alto"	0+000	4+500	4.500
32/dir	"di lucoli" diramazione Colle di Lucoli	0+000	0+600	0.600
35 bis	"di Bagno"	0+000	5+050	5.050
35 Dir	"di Monte Luco"	0+000	0+600	0.600
36	"Forconese"	0+000	12+900	12.900
36/dir	"Forconese" Diramazione	0+000	2+800	2.800
38	"Nuova Vestina"	0+000	4+300	4.300
38/bis	"Nuova Vestina"	0+000	13+520	13.520
38/Dir/a	"Nuova Vestina" Diramazione "A"	0+000	1+200	1.200
38/Dir/b	"Nuova Vestina" Diramazione "B"	0+000	3+350	3.350
39	"di Rocca di Cambio"	0+000	2+425	2.425
41	"di Navelli"	0+000	2+305	2.305
42	"di Collepietro"	0+000	3+240	3.240
46	"di Tione"	0+000	13+840	13.840
46 dir	"di Tione" Diramazione Goriano Valli	0+000	0+450	0.450
55	"di Pescocostanzo"	12+000	21+250	9.250
56	"di Rivisondoli"	0+000	3+740	3.740
56 dir	"di Rivisondoli" Diramazione Stazione	0+000	0+150	0.150
56/1^dir	"di Rivisondoli" 2^ Diramazione Rivisondoli	0+000	1+580	1.580
58	"di Scontrone"	0+000	2+800	2.800

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

59	"del Lago di Barrea"	0+000	4+550	4.550
60	"Marsico Sannitica"	0+000	19+750	19.750
61	"Varanese"	0+000	9+980	9.980
63	"Simbruina"	0+000	20+750	20.750
63	"Simbruina"Diramazione Pescocanale	0+000	4+300	4.300
64	"di Canistro"	0+000	5+800	5.800
65	"di Civita d'Antino"	0+000	8+000	8.000
65/ dir	"di Civita d'Antino" Diramazione Morino	0+000	0+500	0.500
66	"di Rendinara"	0+000	7+400	7.400
68	"di Roccavivi"	0+000	2+230	2.230
69	"Sabinese"	0+000	5+200	5.200
70	"di Collebrincioni"	0+000	11+600	11.600
72	"di Capestrano"	0+000	3+027	3.027
72	"di Forca di Penne"	0+000	1+160	1.160
82	"Circumlacuale di Scanno"	0+000	2+900	2+900
82/ dir	"Circumlacuale di Scanno" Diramazione Difesa	0+000	2+600	2.600
87	"di Meta"	0+000	7+250	7.250
91	"Stiffe"	0+000	6+400	6.400
92	"di Villa Sant'Angelo"	0+000	2+580	2.580
93	"di Civitaretenga"	0+000	3+325	3.325
94	"del Tirino"	0+000	14+227	14.227
96	"di Valle di Tufo"	0+000	4+600	4.600
98	"delle Vigne	0+000	10+415	10.415
101	"di Ridotti"	0+000	4+780	4.780
104	"della Rocchetta"	0+000	6+272	6.272
105	"di Monte Cabbia"	0+000	19+341	19.341
105/dir	"di Monte Cabbia" Diramazione le Pezze	0+000	3+870	3.870
107	"di Villa Romana"	0+000	10+700	10.700
108	"Aveiense"	0+000	5+100	5.100
109	"di Roccapreturo"	0+000	2+320	2.320
115	"La Torre"	0+000	3+415	3.415
116	"di Cantone"	0+000	3+773	3+773
118	"Fanesina"	0+000	10+915	10.915
118/ dir	"Fanesina" Diramazione	0+000	3+190	3.190
122	"dell'Oriente"	0+000	4+900	4.900

**(Tabella. 1.3)**

<b>Strade di Categoria 3</b>				
<b>S.P.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>dal km.</b>	<b>al km</b>	<b>sviluppo km</b>
3	"Umbra"	0+000	5+925	5.925
9/2^dir	"Marsicana" dir Cocullo	0+000	5+200	5.200
9	"Marsicana"	8+000	16+390	8.390
11	"Sirentina"	0+000	21+000	21.000

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

12	"Frentana"	14+000	22+400	8.400
15	"di Anversa Scalo"	0+000	1+020	1.020
40	"di Bominaco"	0+000	14+600	14.600
40/dir	"di Bominaco" Diramazione Bominaco	0+000	1+095	1.095
40/1^dir	"di Bominaco" Diramazione Castello	0+000	0+500	0.500
40/2^dir	"di Bominaco" Diramazione Ripa	0+000	0+660	0.660
43	"di San Benedetto in Perillis"	0+000	10+638	10.638
44	"di Fagnano"	0+000	2+260	2.260
45	"di Fontecchio" stazione	0+000	2+900	2.900
45/dir	"di Fontecchio" diramazione S.Pio di Fontecchio	0+000	1+280	1.280
47	"di Beffi Scalo"	0+000	3+720	3.720
47/dir	"di Beffi" Diramazione stazione	0+000	1+300	1.300
48	"di Acciano"	0+000	2+045	2.045
54	"di Fonte Romana"	0+000	8+225	8.225
55	"di Pescocostanzo"	0+000	21+250	21.250
57	"di Ateleta Scalo"	0+000	0+190	0.190
60 dir	"Cocullo"	0+000	1+950	1.950
67	"di S.Vincenzo Valle Roveto"	0+000	2+800	2.800
67/dir	"di S. Vincenzo Valle Roveto"	0+000	0+750	0.750
80	"di Campo Imperatore"	0+000	2+011	2.011
80/dir	"di Campo Imperatore"Diramazione Vado di Sole	0+000	4+600	4.600
86	"del Vasto"	0+000	18+600	18.600
88	"di Roccacinquemiglia"	0+000	1+720	1.720
90	"Morrea"	0+000	5+500	5.500
95	"di Monte Zurrone"	0+000	2+000	2.000
97	"del Lago Racollo"	0+000	13+250	13.250
100	"Napoleonica"	0+000	1+400	1+400
110	"di Frattura"	0+000	6+900	6.900
111	"di Monte Serrasecca"	0+000	7+800	7.800
111/ dir	"di Monte Serrasecca" Diramazione Pereto	0+000	2+650	2,650
121	"Sangritana II°"	0+000	9+144	9.144
123	"di Castrovalva"	0+000	3+200	3.200
124	"Nespolo di Tufo"	0+000	3+000	3.000

**ALLEGATO B**  
**TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO**  
**PUBBLICO**

**TARIFFA BASE**

Tariffe base applicate per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico.

**TB1** = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 1 = € **25,65**

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

**TB2** = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 2 = € **20,90**

**TB3** = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 3 = € **15,00**

**DETERMINAZIONE DEL CANONE DA APPLICARE PER GLI ACCESSI STRADALI**

Per la determinazione del canone dovuto per gli accessi carrai con opere o modifiche del piano stradale si applicherà la seguente formula:

$$\text{TBA} \times \text{CMA} \times m$$

Dove:

**TBA** = tariffa base accessi, corrispondente al 50% del valore della tariffa base applicata alle occupazioni di suolo pubblico. La tariffa cambia in base alla categoria di importanza della strada sul quale l'accesso ricade, essa si distingue in:

**TBA1**, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 1

**TBA2**, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 2

**TBA3**, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 3

ed assume i seguenti valori:

$$\text{TBA1} = \text{TB1} \times 0,5 = € 25,65 \times 0,5 = € \mathbf{12,83}$$

$$\text{TBA2} = \text{TB2} \times 0,5 = € 20,90 \times 0,5 = € \mathbf{10,45}$$

$$\text{TBA3} = \text{TB3} \times 0,5 = € 15,00 \times 0,5 = € \mathbf{7,50}$$

**CMA** = coefficiente moltiplicatore per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso alla strada provinciale i cui valori sono:

**m** = metri lineari di apertura dell'accesso (la misura dell'accesso, viene arrotondata all'intero superiore).

<b>TIPOLOGIA DI ACCESSO</b>	<b>CMA</b>
Accesso stradale a uso agricolo	<b>0,50</b>
Accesso stradale a uso civile	<b>0,90</b>
Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale con parcheggio fino a 200 mq.	<b>1,30</b>
Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività con parcheggio superiore a 200 mq.	<b>1,50</b>
Accesso stradale a distributore di carburante	<b>1,70</b>

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, per il calcolo del canone sarà necessario applicare la seguente formula:

**TBA x CMA X m di apertura accesso**

***ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO:***

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 1 a ml:  $12,83 \times 0,50 \times 1,00 = € 6,41$

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 2 a ml:  $10,45 \times 0,50 \times 1,00 = € 5,22$

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 3 a ml:  $7,50 \times 0,50 \times 1,00 = € 3,75$

Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml:  $12,83 \times 0,90 \times 1,00 = € 11,54$

**Provincia dell'Aquila**  
**Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali**

---

Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 2 a ml:  $10,45 \times 0,90 \times 1,00 = € 9,41$

Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 3 a ml:  $7,50 \times 0,90 \times 1,00 = € 6,75$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale con parcheggio fino a 200 mq. su S.P. di categoria 1 a ml:  $12,83 \times 1,30 \times 1,00 = € 16,67$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale con parcheggio fino a 200 mq. su S.P. di categoria 2 a ml:  $10,45 \times 1,30 \times 1,00 = € 13,59$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale con parcheggio fino a 200 mq. su S.P. di categoria 3 a ml:  $7,50 \times 1,30 \times 1,00 = € 9,75$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale con parcheggio superiore a 200 mq. su S.P. di categoria 1 a ml:  $12,83 \times 1,50 \times 1,00 = € 19,24$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale con parcheggio superiore a 200 mq. su S.P. di categoria 2 a ml:  $10,45 \times 1,50 \times 1,00 = € 15,68$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale con parcheggio superiore a 200 mq. su S.P. di categoria 3 a ml:  $7,50 \times 1,50 \times 1,00 = € 11,25$

Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 1 a ml:  $12,83 \times 1,70 \times 1,00 = € 21,81$

Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 2 a ml:  $10,45 \times 1,70 \times 1,00 = € 17,76$

Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 3 a ml:  $7,50 \times 1,70 \times 1,00 = € 12,75$

**OCCUPAZIONI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO**

Determinazione del canone dovuto in base alla seguente formula:

$$\text{TBA} \times \text{CMA} \times \text{UM}$$

Dove:

	<b>CMA</b>	<b>UM</b>	<b>TBA1</b>	<b>TBA2</b>	<b>TBA3</b>
<b>Occupazioni permanenti soprassuolo</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Tariffa strade Categoria 1</b>	<b>Tariffa strade Categoria 2</b>	<b>Tariffa strade Categoria 3</b>
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale.	0,35	mq	€ 8,98	€ 7,32	€ 5,25
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico.	0,30	mq	€ 8,55	€ 6,27	€ 4,50
Seggiovie funivie.	3,00	Km	€ 76,95	€ 62,70	€ 45,00
<b>Occupazioni permanenti sottosuolo</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Tariffa strade Categoria 1</b>	<b>Tariffa strade Categoria 2</b>	<b>Tariffa strade Categoria 3</b>
Infrastrutture e / o attraversamenti sede stradale.	0,35	mq	€ 8,98	€ 7,32	€ 5,25

**TARIFFE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DOVUTO PER  
OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, PER ACCESSI STRADALI  
SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA**

<b>Tipologia occupazione</b>	<b>unità di misura</b>	<b>Categoria 1</b>	<b>Categoria 2</b>	<b>Categoria 3</b>
Occupazione suolo permanente	mq	€ 25,65	€ 20,90	€ 15,00
Tende Fisse aggettanti su suolo pubblico	mq	€ 8,55	€ 6,27	€ 4,50
Infrastrutture e/ o attraversamenti sede stradale in soprassuolo	mq	€ 8,98	€ 7,32	€ 5,25
Infrastrutture e/ o attraversamenti sede stradale in sottosuolo	mq	€ 8,98	€ 7,32	€ 5,25
Seggiovie – Funivie	Km	€ 76,95	€ 62,70	€ 45,00
Accessi pedonali	ml	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accessi stradali a uso civile	ml	€ 11,54	€ 9,41	€ 6,75
Accessi stradali uso agricolo	ml	€ 6,41	€ 5,22	€ 3,75
Accessi stradali a uso industriale artigianale e commerciale con parcheggio fino a 200 mq.	ml	€ 16,67	€ 13,59	€ 9,75
Accessi stradali a uso industriale artigianale e commerciale con parcheggio superiore a 200 mq.	ml	€ 19,24	€ 15,68	€ 11,25
Accessi stradali a distributore carburante	ml	€ 21,81	€ 17,76	€ 12,75

Provincia dell'Aquila  
Regolamento autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali

**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE DOVUTO PER GLI ACCESSI STRADALI**

<b>Tipologia Accesso</b>	<b>Coeff.</b>	<b>Tariffa base categoria 1</b>	<b>Tariffa base categoria 2</b>	<b>Tariffa base categoria 3</b>	<b>Tariffa base al ml categoria 1</b>	<b>Tariffa base al ml categoria 2</b>	<b>Tariffa base al ml categoria 3</b>
Accessi stradali ad uso Civile	0,90	€ 12,83	€ 10,45	€ 7,50	€ 11,54	€ 9,41	€ 6,75
Accessi stradali a uso agricolo	0,50	€ 12,83	€ 10,45	€ 7,50	€ 6,41	€ 5,22	€ 3,75
Accessi stradali a uso industriale artigianale e commerciale con parcheggio fino a 200 mq.	1,30	€ 12,83	€ 10,45	€ 7,50	€ 16,67	€ 13,59	€ 9,75
Accessi stradali a uso industriale artigianale e commerciale con parcheggio superiore a 200 mq.	1,50	€ 12,83	€ 10,45	€ 7,50	€ 19,24	€ 15,68	€ 11,25
Accessi stradali a distributori carburante	1,70	€ 12,83	€ 10,45	€ 7,50	€ 21,81	€ 17,76	€ 12,75



## ALLEGATO C

### TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

#### TARIFFE E CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

#### Tariffa base giornaliera

Occupazione generica temporanea su strade di categoria 1	<b>€ 2,10</b>
Occupazione generica temporanea su strade di categoria 2	<b>€ 1,80</b>
Occupazione generica temporanea su strade di categoria 3	<b>€ 1,20</b>

#### Coefficienti di valutazione economica per occupazioni temporanee

		Coefficiente
A)	Spazi sovrastanti e sottostanti il suolo provinciale	<b>0,35</b>
B)	Tende e simili	<b>0,30</b>
C)	Fiere e Festeggiamenti, esclusi quelli di cui alla lettera E)	<b>1,50</b>
D)	Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente loro	<b>0,50</b>
E)	Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo	<b>0,20</b>
F)	Esercizio dell'attività edilizia	<b>0,50</b>
G)	Manifestazioni politiche, sportive e culturali che occupino superfici superiori ai 10 metri quadri, e laddove, non presentino una durata superiore alle 48 ore Coefficiente 0,20	<b>0,20</b>
H)	Accessi uso cantiere	<b>0,90</b>

#### Tariffe applicate per la determinazione del canone dovuto per occupazioni Temporanee

Tipologia occupazioni temporanee	Coeff.	Unita di Misura	Tariffa categoria 1	Tariffa categoria 2	Tariffa categoria 3
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale	0,35	mq/giorno	€ 0,74	€ 0,63	€ 0,42
Tende e simili	0,30	mq/giorno	€ 0,63	€ 0,54	€ 0,36
Fiere e festeggiamenti,	1,50	mq/giorno	€ 3,15	€ 2,70	€ 1,80
Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,50	mq/giorno	€ 1,05	€ 0,90	€ 0,60
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20	mq/giorno	€ 0,42	€ 0,36	€ 0,24
Esercizio dell'attività edilizia	0,50	mq/giorno	€ 1,05	€ 0,90	€ 0,60
Manifestazioni politiche, sportive e culturali che occupino superfici superiori ai 10 metri quadri, e laddove non presentino una durata superiore alle 48 ore	0,20	mq/giorno	€ 0,42	€ 0,36	€ 0,24
Accessi uso cantiere	0,90	mq/giorno	€ 1,89	€ 1,62	€ 1,08

**ALLEGATO D**  
**TIPOLOGIA SPESE DI ISTRUTTORIA \***

DESCRIZIONE	SPESE DI ISTRUTTORIA
Regolarizzazione accessi (art. 26)	€. 100,00
Costruzione fabbricati e balconi (art. 28)	€ 80,00
Muri di sostegno ed occupazioni scarpate (art. 29)	€ 80,00
Muri di cinta (art. 30)	€ 80,00
Recinzioni con siepi vive e siepi morte (art 31)	€ 80,00
Diramazioni ed accessi (art. 32)	€ 100,00
Distributori carburanti e depositi infiammabili (art. 33)	€ 150,00
Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante (art. 34)	€ 80,00
Condutture aeree (art. 35)	€ 150,00
Condutture sotterranee e fognature (art. 36 )	€ 150,00
Autorizzazione o nulla osta temporaneo (art. 37)	€ 60,00
Proroga dell'autorizzazione temporanea (art. 38)	€ 30,00
Occupazioni provvisorie (art. 39)	€ 80,00
Modifica opere autorizzate (art. 41)	€ 40,00
Voltura di concessioni o autorizzazioni (art. 42)	€ 30,00
Subentro a concessioni o autorizzazioni (art. 43)	€ 30,00
Rinnovo concessioni o autorizzazioni (art. 44)	€ 80,00
Proroga concessione o autorizzazione (art. 48)	€ 30,00
Trasporti Eccezionali (art. 64)	€. 100,00
Rinnovo autorizzazione trasporti eccezionali (art.64)	€. 80,00

Note:

\* **Dalle spese di istruttoria restano escluse le spese di bollo.**